

CONCORDATO PREVENTIVO:

NORMATIVA E ADEMPIMENTI

- FONTE NORMATIVA PRINCIPALE: Artt. 160 e ss. L. 267/42
- PRESUPPOSTI (art. 160):
 - √ Predisporre un piano che preveda:
 - La soddisfazione dei creditori in percentuale rispetto al loro totale;
 - Suddivisione in classi, “*secondo la posizione giuridica e interessi economici omogenei*” (Art. 160, I c. lettera b)
 - Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
 - nel caso in esame,
 - Rispettare le cause di prelazione;
 - Pagare l’intero dei creditori privilegiati;
 - suddividere i creditori chirografari in più classi, per es. indicando il pagamento integrale dei creditori con debiti inferiori ad € 500,00; il 70% dei creditori fino ad € 2.000,00; il pagamento integrale dei creditori Sas e snc e ditte individuali; il residuo percentuale dei creditori superiori ad € 2.000,00;
- ADEMPIMENTI PER LA DOMANDA (art. 161):
 - √ La domanda è proposta con Ricorso (da un Avvocato quindi), sottoscritto dal debitore (liquidatore);
 - √ Il Ricorso va presentato al Tribunale dove la società ha la sede. Per questa fa fede la sede dell’anno prima, quindi Velletri, essendo la sede in Pomezia, Via Oros, fino a febbraio scorso;
 - √ Documenti da allegare al Ricorso:
 - Relazione sulla situazione dell’impresa:
 - Patrimoniale;
 - Economica;
 - Finanziaria;
 - Stato analitico estimativo delle attività;
 - Elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione;
 - Elenco dei titolari e dei diritti reali o personali su beni di proprietà od in possesso del debitore (nessuno);
 - Valore dei beni ed i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili (nessuno);

IL CONCORDATO PREVENTIVO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Procedura ed adempimenti secondo la riforma della Legge Fallimentare

- Relazione di un professionista di cui all'art. 67, III c., lettera d) L.F.¹, che attesti: “*la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo*”;
- Ulteriori eventuali (da art. 15):
 - Bilanci ultimi tre anni;
 -
- √ Per le società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152. Deve cioè essere sottoscritta dal liquidatore e approvata da determinazione del liquidatore redatta con verbale notarile, depositata ed iscritta nel R.I a norma dell'art 2436 c.c. (art. 152, III c., L.F.);
- √ Va presentata in doppia copia, una delle quali va trasmessa al Pubblico Ministero.

- **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL PRIMO DEPOSITO (Art. 162 e ss.):**
 - √ Il Tribunale può concedere 15 gg. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
 - √ Il Tribunale:
 - verifica se sussistono le condizioni di cui all'Art. 160 e 161,
 - sente il debitore;
 - in camera di Consiglio delibera:
 - inammissibilità => su istanza del creditore o del PM, accerta i presupposti art. 1 e 5 L.F., quindi dichiara il fallimento;
 - ammette la Procedura; tecnicamente: “dichiara aperta la Procedura di Concordato” (Art. 163);
 - √ in caso di apertura del Concordato (Art. 163):
 - verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi;
 - nomina il Giudice Delegato;
 - fissa il termine per la convocazione dei creditori;
 - fissa il termine per provvedere alle notifiche dei medesimi;
 - nomina il Commissario Giudiziale secondo le disposizioni ex art. 28 e 29 L.F. (incompatibilità e conflitto di interessi);
 - fissa il termine max di 15 gg. per il deposito del 50% (ovvero meno, ma non inferiore al 20%) delle somme ritenute necessarie per le spese di Giustizia;
 - il caso di mancato versamento delle somme appena descritte, il Concordato non viene ammesso e viene dichiarato il fallimento ex art. 173, I c, L.F.

¹ L'esperto deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e deve avere i requisiti di cui all'art. 28, lettere a) e b) art. 2501-bis, IV c, C.C.; quest'ultimo rinvia al 2501-sexies che dice: gli esperti sono scelti tra quelli previsti dall'art. 2409-bis, I c., C.C. [revisore Contabile], l'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti; si applicano le disposizioni dell'art 64 C.PC..

IL CONCORDATO PREVENTIVO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Procedura ed adempimenti secondo la riforma della Legge Fallimentare

- il Decreto di ammissione della Procedura è pubblicato dalla Cancelleria. Sono soggetti a trascrizione della Procedura anche i beni mobili registrati ed immobili (il che vuol dire che sono inefficaci da quel momento le iscrizioni pregiudizievoli).
- EFFETTI DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO (Art. 167 e ss):
 - √ Il debitore conserva il proprio ruolo, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, ma sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;
 - √ Ogni forma contrattuale (transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili - non quelli mobili -) sono soggetti alla approvazione da parte del G.D.. In caso contrario sono inefficaci nei confronti dei creditori antecedenti al Concordato;
 - √ I creditori non possono avviare o proseguire azioni individuali, dalla data della presentazione del Ricorso, fino alla data del Decreto di Omologazione;
 - √ Dalla data della presentazione della domanda è sospeso il corso degli interessi, convenzionali o legali, sui debiti pecuniari, ad eccezione di quelli garantiti da ipoteca o privilegio e del lavoro (Art. 55);
- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AMMISSIONE DEL CONCORDATO (Art. 170 e ss):
 - √ Il Giudice Delegato:
 - fa un'annotazione dopo l'ultima scrittura eseguita sui libri contabili (giornale, Iva acquisti e Iva vendite, libro soci, inventari e Assemblee), prima dell'ammissione al Concordato
 - AGGIORNARE LE STAMPE DEI BOLLATI ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO. In particolare, per il libro giornale fare un'ultima scrittura quale chiusura dei conti, alla data della presentazione della domanda di concordato). I libri vengono poi restituiti al debitore per l'esercizio ordinario di gestione. In proposito conviene restituire nuovi libri per la prosecuzione delle scritture. Quanto al libro giornale la scrittura di apertura sarà equivalente a quella di chiusura.
 - √ Il Commissario Giudiziale:
 - verifica l'elenco dei creditori con quanto emergente dalla contabilità ed effettua le necessarie verifiche;
 - comunica con A.R. (o telegramma o, in caso di numerosi creditori, previa autorizzazione del G.D., mediante pubblicazione sul giornale) ai creditori:

IL CONCORDATO PREVENTIVO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Procedura ed adempimenti secondo la riforma della Legge Fallimentare

- data per la verifica dei crediti;
- proposta del debitore;
- la possibilità di esprimere la propria adesione (non il contrario), per telegramma, lettera o telefax o posta elettronica (art. 178, IV c., L.F.);

sono previsti casi particolari, in caso di presenza di obbligazionisti (art. 171, commi IV e V);

- redige l'inventario dei beni; su sua richiesta può essere nominato un estimatore;
 - relazione particolareggiata:
 - sulle cause del dissesto;
 - sul comportamento del debitore;
 - sulle proposte del concordato;
 - sulle garanzie offerte ai creditori;
 - deposita la relazione almeno tre giorni prima dell'udienza prevista per la convocazione dei creditori;
- **REVOCA DEL CONCORDATO NEL CORSO DELLA PROCEDURA (Art. 173):**

Vi sono diversi casi per i quali il Concordato può essere revocato nel corso della Procedura:

√ Quando il Commissario Giudiziale accerta, nel corso di essa:

- Occultamenti o dissimulazioni dell'attivo da parte del debitore;
- Omissioni dolose di indicazione di crediti;
- Esposizione di passività inesistenti;
- Esperimento di attività di frode;

√ Quando il debitore compie:

- atti non autorizzati dal G.D. o dal Commissario Giudiziale, in violazione art. 167 L.F.;
- atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

√ quando vengono a mancare, in qualunque momento, le condizioni prescritte per l'ammissibilità del Concordato.

In questi casi, il Tribunale:

√ apre d'ufficio il procedimento di revoca del Concordato nelle forme di cui all'art. 15 (procedura prefallimentare) e provvede con Decreto. In quella il debitore:

- deve depositare i bilanci degli ultimi tre anni, se già non lo ha fatto;
- può depositare, purché almeno sette giorni prima dell'udienza, (art. 15, IV comma):

IL CONCORDATO PREVENTIVO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Procedura ed adempimenti secondo la riforma della Legge Fallimentare

- memorie
 - documenti
 - relazioni tecniche
 - √ verifica la sussistenza dei presupposti di fallimento ex art. 1 e 5 L.F.;
 - √ Su istanza del Creditore (sicuramente avanzata in risposta alla chiamata originaria da parte del Commissario Giudiziale) o su proposta del P.M., accertati i presupposti, dichiara il Fallimento;
-
- PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA (Art. 174 e ss.):
 - √ La prima parte dell'Udienza:
 - Il debitore deve essere presente personalmente e non può farsi rappresentare;
 - Il Commissario Giudiziale illustra la relazione e le proposte definitive del debitore;
 - Le proposte non possono essere modificate dopo l'inizio delle operazioni di voto (art. 175, II c. L.F.). Il dato è importante perché ciò significa, al contrario, che esse possono essere modificate fino a quel momento, quindi anche durante l'udienza stessa di ammissione, fino a che non viene bandita la votazione;
 - I creditori possono contestare i crediti concorrenti e portare le ragioni per le quali non ritengono ammissibile o accettabile la proposta di concordato;
 - Il debitore può contestare i crediti e ha il dovere di fornire chiarimenti (l'osservazione è importante per comprendere il comportamento che il debitore deve e può tenere in corso di udienza). Attenzione, ricordo che non è previsto che il debitore possa depositare memorie prima dell'udienza, ma piuttosto può depositarle presso il Commissari Giudiziale affinché ne faccia menzione nella sua relazione e le alleggi ad essa; soprattutto in ordine alla contestazione delle ragioni dei creditori.
 - √ Ammissione delle domande:
 - Mano a mano che vengono esaminate le singole posizioni, a prescindere dalla sussistenza dei crediti stessi, il G.D. può ammettere in tutto od in parte i crediti ai solo fini del voto e del calcolo delle maggioranze;
 - I creditori esclusi possono opporsi in sede di omologazione del Concordato. Ma questo vale la pena di essere fatto solo quando la loro ammissione avrebbe avuto effettiva influenza sulla formazione delle maggioranze;

- Sono esclusi dal voto:
 - il debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado,
 - i cessionari dei suoi crediti che hanno acquistato il credito fino ad un anno prima della proposta di Concordato;
 - i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a meno che:
 - non rinunciano al loro privilegio. In questo caso sono equiparati ai creditori chirografari. La questione è ovvia. Anche in sede di concordato, a meno di quanto previsto nell'art. 160 L.F., il creditore privilegiato deve essere onorato per l'intero, prima di procedere al pagamento dei chirografi, che per questo votano l'accettazione o meno alla proposta di essere pagati in data percentuale, appunto per quel che resta. A voler partecipare a detta votazione, occorre preventivamente rinunciare al proprio privilegio; ma *cui prodest?*
 - Non sia previsto il loro pagamento parziale. Per la parte residua, hanno diritto al voto come i chirografi;

√ Approvazione dei Creditori (art.177 L.F.):

- La maggioranza è data sui crediti ammessi al voto. Si tratta quindi di importi e non di teste. L'art. 177 cita: *“il Concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto”*. Se quindi ci sono tre crediti ammessi, di cui uno per 1000, uno per 300 ed uno per 40, l'approvazione del solo creditore di 1000, stabilisce la maggioranza;
- Quando siano previste classi di creditori, la maggioranza è data anche dal maggior numero di classi.
- Del ché, riprendendo l'esempio precedente, ma sotto un profilo diverso, in presenza di tre classi il cui valore, per importi, ammonta ad € 1000 la prima; ad € 300 la seconda e ad € 40 la terza, l'approvazione delle ultime due classi determina l'approvazione del Concordato.
- Si può concludere quindi che, in presenza di classi, occorre effettuare:
 - Innanzitutto la votazione in seno ad ogni classe, dove vince la maggioranza determinata non per teste, ma per importi;
 - Quindi l'ammissione o meno del Concordato è data dalla verifica di quante classi hanno espresso valore favorevole o meno. Se la maggioranza delle classi ha espresso valore favorevole, il Concordato è ammesso.
- La votazione:

- è espressa nel verbale di Udienza, indicando per ogni voto contrario o favorevole, il nome del creditore e l'importo del credito.
 - È possibile rinviare le operazioni, purché entro otto giorni e non è necessario convocare gli assenti;
 - Sono valide le adesioni (non i voti contrari) pervenute per telegramma, lettera o telefax o posta elettronica, fino a venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, purché trasmesso al Commissario Giudiziale od alla Cancelleria del Tribunale, indicando il numero di Procedura (art. 178, IV c., L.F.). Questa osservazione è estremamente importante perché l'esito della votazione potrebbe essere stravolto mediante una capillare azione di convincimento dei creditori assenti all'Udienza, significativi per importo e/o classe di appartenenza, ai fini della votazione, successivamente a questa, qualora, in sua sede di dovesse ravvisare un insuccesso con i presenti.
- √ Il Decreto di approvazione: In sede di Udienza di approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori, si accertano le maggioranze. Se esse sono favorevoli, il Concordato è approvato, in caso contrario si procede a norma dell'art. 162 L.F. (inammissibilità della domanda => procedura prefallimentare => verifica presupposti => declaratoria di fallimento) – Art. 179;
- DELLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO (Art. 179 e ss):
 - √ Si attendono quindi i venti giorni di cui all'art. 178, IV comma, per rilevare le eventuali adesioni successive;
 - √ Quindi, in caso di accertamento della maggioranza di adesioni, cioè di approvazione del Concordato, previa richiesta da parte del Commissario Giudiziale, il Tribunale fissa un'udienza in Camera di Consiglio (non pubblica quindi), per l'audizione delle Parti (creditori dissenzienti) e del Commissario Giudiziale.
 - √ Per questo, chi fosse interessato od eventuali creditori dissenzienti, devono costituirsi almeno 10 gg. Prima dell'udienza;
 - √ Il Commissario Giudiziale deve depositare il proprio parere entro 10 gg. prima dell'Udienza.
 - √ Le opposizioni:
 - In caso di assenza di opposizioni il Tribunale emette decreto di omologazione;
 - In caso di opposizioni da parte di creditori dissenzienti, qualora si accerti che il credito, in base alla proposta concordataria, può

essere soddisfatto in misura uguale o superiore a quelle alternative concretamente praticabili, il Tribunale omologa comunque. In pratica, quando si accerta che quanto proposto è il massimo ricavabile per il creditore dissenziente, il Concordato viene omologato (art. 180, IV c.).

√ In Camera di Consiglio, il Tribunale:

- In caso positivo, emette il Decreto di Omologa, corredato della motivazione, con il quale si dispone, tra le altre,
 - la destinazione di accantonamento delle somme relative ai creditori contestati, condizionali o irreperibili (non i dissenzienti, che vengono definiti prima del Decreto). Il Decreto viene quindi comunicato al debitore ed al Commissario Giudiziale;
 - il procedimento operativo del Concordato; per es. se i beni debbano essere venduti o meno (si veda dopo art. 182), etc...
 - se ritenuto necessario, nomina un liquidatore che provvede agli adempimenti previsti nel progetto di concordato.
- In caso negativo emette il Decreto di Respingimento del Ricorso di Concordato. In questo caso, come sopra, su istanza del creditore o del P.M. , accerta i presupposti ex art. 1 e 5 ed emette Sentenza Dichiarativa di Fallimento (Art. 180, VII c.). Contro la Sentenza è ammesso il reclamo di opposizione presso la Corte di Appello (Art. 183, II c.);

√ Subito dopo il Decreto di Omologa, che è provvisoriamente esecutivo, il Commissario Giudiziale provvede ad informare i creditori.;

√ Con il Decreto di Omologazione, si chiude la Procedura di Concordato.

√ La Procedura deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda. Il termine può essere prorogato, ma una sola volta per sessanta giorni al massimo.

√ Il Decreto di omologazione del concordato è obbligatorio per tutti i creditori antecedenti al Decreto di apertura del Concordato (quello di cui all'Art. 163);

√ Contro il Decreto di Omologazione è ammesso reclamo presso la Corte di Appello.

- DELLA VENDITA DEI BENI (Art. 182 L.F.):

√ Nel caso in cui il Tribunale stabilisca la necessità di vendere dei beni, il Tribunale:

- nomina uno o più liquidatori,

- nomina il Comitato dei Creditori (tre o cinque membri), che autorizza le vendite delle aziende e rami di aziende, i beni immobili, i beni mobili iscritti ai pubblici registri, cessioni di attività e passività, beni o rapporti giuridici in blocco (per es. Aziende)
 - stabilisce le modalità di liquidazione (per es. i criteri di vendita);
- √ per le vendite dei beni si fa riferimento alla norma generale prevista per il fallimento (Art. 105 – 108.ter L.F.);

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (Art. 182.bis);

- L'imprenditore in stato di crisi può presentare un Ricorso che preveda la ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
- Il ricorso deve avere le seguenti caratteristiche:
 - √ Accordo scritto da parte del 60% dei creditori;
 - √ Allegare tutta la documentazione prevista dall'Art. 161 e per essa:
 - Relazione sulla situazione dell'impresa:
 - Patrimoniale;
 - Economica;
 - Finanziaria;
 - Bilanci depositati degli ultimi tre anni;
 - Stato analitico estimativo delle attività;
 - Elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione;
 - Elenco dei titolari e dei diritti reali o personali su beni di proprietà od in possesso del debitore (nessuno);
 - Valore dei beni ed i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili (nessuno);
 - √ Allegare una Relazione di un professionista di cui all'art. 67, III c., lettera d) L.F.², che attesti: *“l'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”*; attenzione, la corrente perizia è diversa, nei contenuti, rispetto a quella prevista per il Concordato Preventivo nell'art. 161, III c. L.F.

² L'esperto deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e deve avere i requisiti di cui all'art. 28, lettere a) e b) art. 2501-bis, IV c, C.C.; quest'ultimo rinvia al 2501-sexies che dice: gli esperti sono scelti tra quelli previsti dall'art. 2409-bis, I c., C.C. [revisore Contabile], l'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti; si applicano le disposizioni dell'art 64 C.PC..

- L'accordo è pubblicato nel Registro delle Imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione
- Dalla pubblicazione dell'accordo e per 60 gg. dalla sua pubblicazione, i creditori antecedenti non possono iniziare azioni individuali esecutive o cautelari per il recupero del proprio credito. In pratica, con detto accordo, è possibile fermare le azioni individuali dei creditori, ma solo per sessanta giorni.
- I creditori, però, possono proporre opposizione. Ad essa il Tribunale decide in Camera di Consiglio con Decreto motivato, appellabile in Corte di Appello entro 15 gg. dalla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese.

TRANSAZIONE FISCALE

IPOTESI CONCORDATARIA

- L'articolo regola la posizione dell'erario nel contesto del concordato e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
- Esso prevede che il debitore possa, chiedere, per i debiti erariali:
 - √ Il pagamento parziale della parte chirografaria, anche se non iscritta a ruolo, ma la percentuale offerta non deve essere inferiore a quella prevista per gli altri creditori chirografari;
 - √ Il pagamento parziale della parte in privilegio, ma in questo caso, la percentuale deve essere pari a quella prevista per gli altri creditori di pari grado e comunque non inferiore a quella prevista per creditori di grado di privilegio inferiore;
 - √ La dilazione del pagamento delle imposte;
- In pratica in esso è prevista la procedura per conseguire il parere favorevole, da parte del creditore erario, in sede di approvazione da parte dei creditori ex art. 177 e 178 L.F. .
- A conti fatti, tale procedura, invero particolarmente complessa ed articolata, se non altro per la numerosità degli attori che entrano in gioco e le autorizzazioni preventive che occorrono (per i ruoli a cascata: Dir. Regionale => Ufficio Entrate => Concessionario), visti infine i lunghi tempi necessari, è conveniente:
 - √ nei limiti in cui il debito erariale sia particolarmente incisivo nella compagine dei debiti. In caso contrario, infatti, anche di fronte a parere negativo dell'erario, qualora la maggioranza dei creditori, e quindi della Massa, di cui l'Erario è solo parte, dovesse prevedere l'accettazione della proposta concordataria, ex art. 178 L.F., l'Erario deve soggiacere alle condizioni concordate – se del caso, anche pagamenti parziali del credito privilegiato, come nei casi previsti dall'art. 167, I e II c. – come tutti i creditori; questo per quanto stabilito dall'art., 184 L.F..

√ quando l'impresa, oggettivamente in condizioni di efficienza, ha subito un accertamento, ancorché in corso di definizione, dal quale presume possa avere conseguenze devastanti per la sua sopravvivenza, ovvero abbia maturato enormi passività nei confronti dell'erario, per le quali (soprattutto per via dell'onerosità delle sanzioni ed interessi che generano i mancati adempimenti), si presume possa essere messa a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa. In questo caso, l'operazione può trovare interesse ad esser perseguita a salvaguardia degli interessi della Massa e dell'impresa stessa.

- Quindi, prima di avviare la complessa procedura prevista dall'Art. 182-ter per i debiti erariali, occorre valutare:

√ La misura del debito erariale, in particolare quello non ancora pervenuto a ruolo (si pensi al caso dell'impresa che ha vissuto un accertamento e questo non si sia ancora concluso)

√ Se il debito erariale, compreso quello che deve ancora pervenire a ruolo, sia significativamente influenzante la maggioranza dei debiti dell'impresa.

Qualora il debito non dovesse risultare essere così "importante", appare inutile procedere ad attivare la complessa operazione. L'Erario, seguirà la sorte dei crediti a cui esso sarà collegato per natura di privilegio;

- Vediamo ora la procedura:

√ I passo: Presso:

- Il Tribunale;
- il Concessionario per la riscossione dei tributi
- l'Ufficio competente rispetto all'ultimo domicilio fiscale dell'impresa,

occorre depositare:

- Copia della domanda;
- Tutte le dichiarazioni fiscali prodotte per le quali non sia ancora pervenuto l'esito dei controlli automatizzati, affinché l'Ufficio possa procedere al consolidamento delle posizioni fiscali fino alla data della presentazione della domanda;

√ II passo: entro 30 gg. dal deposito,

- il Concessionario comunica al debitore la misura del debito erariale, a ruolo sia scaduto, sia sospeso.
- L'Ufficio,
 - Comunica al debitore la liquidazione (misura) di quanto dovuto:
 - Dalle dichiarazioni presentate;
 - Dagli avvisi di irregolarità;
 - Certifica la misura del debito derivante;

- dagli atti di accertamento anche se non definitivi, per la parte non iscritta a Ruolo,
 - dai ruoli ancora non notificati al concessionario;
- √ III passo: dopo l'emissione del Decreto di ammissibilità della proposta di Concordato ex art. 163 L.F. (inizio della Procedura), una copia delle certificazioni rilasciate dal Concessionario e dall'Ufficio, deve essere trasmessa al Commissario Giudiziale perché possa procedere alle formalità di convocazione dell'erario ai fini della adunanza dei Creditori per l'Udienza di approvazione del Concordato ex art. 177 e 178 L.F.;
- √ IV passo: in vista della adunanza dei creditori, il debitore si deve attivare per avere il certificato di adesione o diniego presso:
- La Direzione Regionale, perché rilasci il proprio parere, con congruo anticipo, rispetto al termine previsto per l'adunanza dei creditori, verso il Direttore dell'ufficio delle entrate, relativamente:
 - ai tributi non ancora iscritti a Ruolo alla data della presentazione della domanda;
 - ai tributi iscritti a Ruolo presso il Concessionario;
 - L'ufficio della Agenzia delle Entrate, perché, ottenuto il parere dalla Direzione Regionale, rilasci il proprio parere:
 - Con congruo anticipo prima del termine previsto per l'adunanza dei creditori, al Concessionario per la riscossione dei tributi, relativamente all'autorizzazione da rilasciare per i ruoli iscritti alla data della presentazione della domanda (elemento di riferimento importante);
 - Sicuramente entro il termine previsto per l'adunanza dei creditori, relativamente ai tributi non ancora iscritti a Ruolo, alla data della presentazione della domanda;
 - Il Concessionario per la riscossione dei tributi, perché rilasci il proprio parere in ordine ai tributi iscritti a Ruolo; ma attenzione quest'ultimo non può emettere il documento senza avere ricevuto il parere dall'Ufficio delle Entrate;
- √ V passo: all'adunanza dei creditori di cui all'art. 177 e 178, per l'erario si presenta:
- L'ufficio, relativamente ai debiti non iscritti a Ruolo;
 - Il Concessionario, relativamente ai debiti iscritti a Ruolo.
Esprimendo il proprio parere, mediante deposito delle dichiarazioni scritte, rilasciate dai rispettivi direttori. Attenzione, poiché è facile che per il termine per l'adunanza si abbia solo il parere della Direzione Regionale, è possibile comunque insistere con l'Ufficio e con il Concessionario provvedendo a far pervenire al Commissario Giudiziale i pareri finali entro 20 gg. dopo

l'adunanza mediante fax, e-mail, telegramma o posta, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 178 L.F..

- La chiusura della procedura di concordato (cioè dopo il Decreto di omologazione del concordato ex art. 180 e 181 L.F.) comporta la definizione di tutti i rapporti erariali e la cessazione della materia del contendere delle liti pendenti, appunto transatte con l'erario.

TRANSAZIONE FISCALE

IPOTESI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182-BIS

- L'ipotesi prevede che possa essere prevista l'ipotesi della ristrutturazione dei debiti erariali, mediante la procedura prevista dall'art. 182-bis.
- Evidentemente la norma va per analogia applicata:
 - √ Ai fini civilistici, seguendo il disposto e la procedura prevista dall'art. 182-bis;
 - √ Ai fini fiscali, in termini di adempimenti, seguendo la procedura prevista dall'art. 182-ter.
- Il caso è utile per quelle imprese che, come detto sopra, hanno maturato numerosi debiti di natura erariale e, magari senza averlo contabilizzato, si rendono conto che le sanzioni e gli interessi maturati ed in corso di maturazione potrebbero compromettere significativamente la loro esistenza.
- Procedura:
 - √ Si opera analogamente a quanto previsto dall'art. 182-bis;
 - √ Per l'ottenimento dei pareri è necessario procedere come previsto dall'art. 182-ter;
 - √ l'ottenimento del parere favorevole equivale alla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. La sua efficacia decorre, ai fini dell'Erario, dal momento del rilascio del parere ed ai fini dei terzi, dal momento della iscrizione presso il Registro delle Imprese. Quest'ultima osservazione non è espressamente prevista dalla norma, ma si rammenta che, sempre la norma prevede, per l'apertura della procedura, l'iscrizione della proposta nel registro delle imprese (art. 182-ter, VI comma, secondo periodo, L.F.), proprio al fine dell'informativa nei confronti dei terzi. Del ché è ovvio che la posizione debba essere chiusa, per i medesimi fini, con la stessa formalità.

Roma 01/05/11

Marco Pinci